



REGOLAMENTO SUL DIRITTO ALLO STUDIO

GLOSSARIO -----	3
SEZIONE 1 - ASSEGNAZIONE BENEFICI -----	5
<i>Capo 1 - Benefici del diritto allo studio e destinatari</i> -----	5
Art. 1) Benefici e servizi-----	5
Art. 2) Durata dei benefici-----	5
Art. 3) Destinatari-----	5
<i>Capo 2 - Bandi di concorso e requisiti per l'ammissione</i> -----	5
Art. 4) Bandi di concorso-----	5
Art. 5) Requisiti per l'ammissione al concorso-----	6
<i>Capo 3 - Formazione delle graduatorie per l'assegnazione dei benefici</i> -----	6
Art. 6) Graduatorie-----	6
Art. 7) Graduatorie suppletive-----	7
Art. 8) Formazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse-----	7
Art. 9) Criteri di ripartizione delle risorse e determinazione degli idonei beneficiari-----	7
<i>Capo 4 - Studenti idonei e benefici connessi</i> -----	8
Art. 10) Idonei beneficiari-----	8
Art. 11) Idonei non beneficiari-----	8
<i>Capo 5 - Altri benefici</i> -----	8
Art. 12) Integrazione della borsa dell'ultimo anno (Premio di laurea)-----	8
Art. 13) Contributo per la mobilità internazionale-----	8
<i>Capo 6 - Studenti diversamente abili</i> -----	9
Art. 14) Studenti diversamente abili-----	9
Art. 15) Durata dei benefici-----	9
Art. 16) Premio di laurea-----	9
Art. 17) Requisiti per la borsa di studio-----	9
Art. 18) Requisiti per il servizio alloggio per i non idonei-----	10
Art. 19) Priorità di assegnazione alloggio-----	10
Art. 20) Contributo per il servizio alloggio e per il servizio mensa-----	10
Art. 21) Studenti che si avvalgono delle cure di un accompagnatore-----	10
<i>Capo 7 - Studenti stranieri</i> -----	11
Art. 22) Accesso ai benefici degli studenti stranieri e documentazione richiesta-----	11
<i>Capo 8 - Attività di controllo e revoche dei benefici</i> -----	11
Art. 23) Verifiche-----	11
Art. 24) Controlli sostanziali-----	11
Art. 25) Revoca dei benefici-----	11
<i>Capo 9 - Verifiche ex-post del merito degli studenti del primo anno</i> -----	12
Art. 26) Verifica intermedia per avere diritto al pagamento della seconda rata della borsa.-----	12
Art. 27) Verifica finale per il mantenimento della prima rata della borsa e dei benefici connessi-----	12
<i>Capo 10 - Trattamento di situazioni particolari</i> -----	12
Art. 28) Situazioni particolari a cui è concessa la possibilità di partecipare-----	12
Art. 29) Trattamento di altri casi particolari-----	13

SEZIONE 2 - ASSEGNAZIONE SERVIZI	14
<i>Capo 1 - Destinatari e ripartizione dei posti letto</i>	14
Art. 30) Destinatari degli alloggi	14
Art. 31) Ripartizione dei posti letto	14
<i>Capo 2 - Graduatorie alloggi</i>	14
Art. 32) Graduatorie alloggi	14
<i>Capo 3 - Assegnazione alloggi</i>	15
Art. 33) Assegnazione degli alloggi	15
Art. 34) Presa in consegna del posto letto	15
Art. 35) Norme di riferimento	16
<i>Capo 4 - Servizio mensa</i>	16
Art. 36) Tipologia del servizio mensa e requisiti richiesti alla generalità degli studenti	16
Art. 37) Servizio mensa agli studenti idonei	16
Art. 38) Servizio mensa agli studenti non idonei	17
Art. 39) Modalità di accesso al servizio mensa	17
<i>Capo 5 - Periodo di fruizione dei servizi</i>	17
Art. 40) Periodo di fruizione dei servizi	17
SEZIONE 3 - TABELLE, ELENCHI E RIEPILOGHI	17
<i>Capo 1- Requisiti di merito</i>	17
Art. 41) Tabelle di merito studenti anni successivi al primo	17
Art. 42) Determinazione corretta dei crediti	18
Art. 43) Ulteriori chiarimenti sulla tabella di merito	18
Art. 44) Utilizzo del BONUS	18
Art. 45) Tabelle di merito studenti art. 14	19
Art. 46) Tabella di merito per l'accesso agli alloggi, studenti art.14	19
Art. 47) Determinazione dei crediti figurativi	20
<i>Capo 2 - Quantificazione dei benefici</i>	20
Art. 48) Modalità di erogazione della borsa di studio	20
Art. 49) Riduzione dell'importo della borsa di studio	21
Art. 50) Modalità di pagamento della parte in denaro della borsa di studio	21
<i>Capo 3 - Contribuzione per i servizi</i>	22
Art. 51) Contribuzione per il servizio alloggio dagli studenti idonei non beneficiari	22
Art. 52) Tariffe per il servizio mensa	22
APPENDICE	24
SEZIONE A - DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE	24
SEZIONE B - CLASSIFICAZIONE DEGLI STUDENTI (FUORI SEDE, PENDOLARI, IN SEDE)	26

GLOSSARIO

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, si deve intendere per:

ANNO DI CORSO	l'anno di frequenza a cui lo studente è formalmente iscritto.
ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE	l'anno accademico in cui lo studente si è iscritto per la prima volta al Sistema Universitario Italiano, riferito al corso di studio frequentato.
BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO	i benefici assegnati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, come previsto dall'art. 34 della Costituzione e dalla NORMATIVA VIGENTE .
BONUS	la possibilità a chi si trova in difficoltà con gli esami, di utilizzare dei crediti virtuali per raggiungere la soglia minima di merito ed entrare in graduatoria.
BORSA DI STUDIO	il beneficio previsto dalla normativa vigente ed è erogato in servizi e denaro.
CARICHI PENDENTI	i debiti, superiori ai cinquanta euro, dovuti a vario titolo al Centro Residenziale da parte dello studente.
CONCORSO	il concorso per l'assegnazione delle borse di studio e dei servizi del Centro Residenziale o, più in generale, per l'assegnazione dei BENEFICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO .
CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE	il contributo che il Centro Residenziale eroga agli studenti vincitori o idonei che si recano all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale.
CORSO DI STUDIO DI LIVELLO 'A'	le lauree triennali ai sensi del DM 509/99, le lauree ai sensi del DM 270/04, i diplomi di laurea relativi agli ordinamenti antecedenti al DM 509/99, le lauree specialistiche quinquennali a ciclo unico ai sensi del DM 509/99, le lauree magistrali a ciclo unico ai sensi del DM 270/04, la laurea in Scienze della Formazione Primaria; le lauree relative agli ordinamenti antecedenti al DM 509/99.
CORSO DI STUDIO DI LIVELLO 'B'	le lauree specialistiche biennali ai sensi del DM 509/99, le lauree magistrali biennali ai sensi del DM 270/04.
CORSO DI STUDIO DI LIVELLO 'C'	i corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.
DURATA DEI BENEFICI	il numero degli anni entro cui è possibile fruire dei benefici.
FACOLTA'	al fine della ripartizione dei benefici: le Facoltà di Economia, di Farmacia e di Scienze della Nutrizione e della Salute, di Ingegneria, di Lettere e Filosofia, di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, di Scienze Politiche, il Corso di Scienze della Formazione Primaria; il Conservatorio di Musica.
ISCRITTO IN REGOLARE CORSO	lo studente iscritto ad un anno di corso senza ripetenze intermedie.
ISEE	l'indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni sociali agevolate, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e s.m.i..
ISEEU	l'indicatore della situazione economica equivalente per le prestazioni sociali agevolate, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e s.m.i.. Per le modalità di calcolo vedere Appendice Sez. A.
ISPEU	l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente per il diritto allo studio, ai sensi del DPCM 09/04/2001. Per le modalità di calcolo vedere Appendice Sez. A.
NORMATIVA VIGENTE	in materia di diritto allo studio, il D.lgs n. 68 del 29 marzo 2012 e il DPCM del 09/04/2001 (che possono essere visionati da sito istituzionale del Centro Residenziale).
PREMIO DI LAUREA	il contributo integrativo alla borsa di studio che il Centro Residenziale eroga, nei limiti, nelle forme ed alle condizioni previste dal presente Regolamento,

	a coloro che si laureano entro la durata legale del proprio corso di laurea.
RISORSE DISPONIBILI	le risorse finanziarie annualmente previste in bilancio per le borse di studio
SERVIZIO ALLOGGIO	il servizio abitativo fornito dal Centro Residenziale.
SERVIZIO MENSA	il servizio di ristorazione fornito dal Centro Residenziale.
STUDENTE FUORI SEDE	gli studenti che non sono né in sede, né pendolari.
STUDENTE IN SEDE	lo studente che ha la residenza anagrafica nei comuni di Rende o di Cosenza.
STUDENTE PENDOLARE	lo studente che ha la residenza anagrafica nei comuni indicati nella tabella riportata in appendice al presente Regolamento.
STUDENTI ESCLUSI	gli studenti che non posseggono tutti i requisiti richiesti.
STUDENTI IDONEI	gli studenti che hanno tutti i requisiti (di reddito, di merito, ecc.) previsti dalla normativa e dal presente Regolamento, per godere dei benefici del diritto allo studio.
STUDENTI IDONEI BENEFICIARI	gli studenti che hanno diritto a godere della BORSA DI STUDIO e dell'esonero dal pagamento delle tasse e contributi, nonché della tassa del diritto allo studio.
STUDENTI IDONEI NON BENEFICIARI	gli studenti ai quali, pur possedendo i requisiti previsti, non è corrisposta la BORSA DI STUDIO per insufficienza delle risorse disponibili, ma che sono esonerati dal pagamento delle tasse e contributi universitari e della tassa per il diritto allo studio.
TASSA DEL DIRITTO ALLO STUDIO	l'importo da pagare ai sensi dell'art 18, comma 8, D.lgs n.68/2012.
TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI	l'importo da pagare per iscriversi ai corsi di studio universitari, stabilito annualmente dall'Università della Calabria.

SEZIONE 1 - ASSEGNAZIONE BENEFICI

Capo 1 - Benefici del diritto allo studio e destinatari

Art. 1) Benefici e servizi

L'Università della Calabria, ogni anno, assegna agli studenti, italiani e stranieri, secondo le norme del presente Regolamento e nei limiti delle risorse disponibili, i seguenti benefici e servizi che vengono erogati dal Centro Residenziale:

- Borse di studio
- Servizio alloggio
- Servizio mensa

Tali benefici non sono destinati alla generalità degli studenti ma solo a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'assegnazione di tali benefici avviene, annualmente, tramite concorso.

Soltanto il servizio mensa è fornito alla generalità degli studenti, nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento.

Nei casi stabiliti dal presente Regolamento e nelle modalità stabilite negli appositi bandi, l'assegnazione dei benefici connessi al diritto allo studio prevede anche l'erogazione di:

- Contributi per la mobilità internazionale
- Contributi integrativi alla borsa di studio (Premio di Laurea).

Art. 2) Durata dei benefici

I benefici sono concessi per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso, più un semestre.

Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e del Conservatorio di musica, i benefici sono concessi per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso.

Art. 3) Destinatari

Possono partecipare all'assegnazione dei benefici di cui all'art. 1, coloro che risultano regolarmente iscritti all'Università della Calabria nell'anno accademico per il quale è bandito il concorso, per il conseguimento, per la prima volta, di uno dei titoli di studio appartenenti ai seguenti livelli:

- Livello 'A'
- Livello 'C'

come definiti nel glossario.

Possono, inoltre, partecipare coloro che risultano regolarmente iscritti all'Università della Calabria nell'anno accademico per il quale è bandito il concorso, per il conseguimento, per la prima volta, di uno dei titoli di studio appartenenti al Livello 'B', che non abbiano già conseguito laurea quinquennale a ciclo unico o laurea in Scienze della Formazione Primaria o lauree relative agli ordinamenti antecedenti al DM 509/99.

Pertanto, chi è già in possesso di un titolo di pari livello non può partecipare al relativo concorso.

Possono partecipare, infine, gli studenti che si trovano nelle particolari situazioni previste dal successivo art. 28.

Capo 2 - Bandi di concorso e requisiti per l'ammissione

Art. 4) Bandi di concorso

Ogni anno sono, di norma, pubblicati i seguenti bandi di concorso:

- Bando per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo;
- Bando per gli studenti iscritti al primo anno della Laurea Triennale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- Bando per gli studenti iscritti al primo anno della Laurea Magistrale biennale;
- Bando per gli studenti iscritti al primo anno dei Dottorati di ricerca privi di borsa di ricerca e dei corsi di specializzazione;
- Bando per gli studenti iscritti al Conservatorio di Musica.

Per ciascuno di detti concorsi valgono le norme del presente Regolamento e le disposizioni specifiche previste dal rispettivo bando.

Art. 5) Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso gli studenti devono possedere tutti i seguenti requisiti:

A. REQUISITO DI CARRIERA UNIVERSITARIA

Studenti degli anni successivi al primo

Lo studente per poter partecipare deve avere un numero di anni di iscrizione, calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione, non superiore alla durata legale del corso di studio frequentato.

Possono concorrere per un ulteriore semestre, gli studenti delle lauree triennali, delle lauree specialistiche o magistrali e del corso di Scienze della Formazione Primaria, che si iscrivono al primo anno fuori corso.

Studenti del primo anno

Lo studente per poter partecipare non deve essere stato precedentemente immatricolato, in assoluto, ad un corso universitario di livello pari a quello per il quale si chiedono i benefici.

B. REQUISITO DI MERITO

Studenti degli anni successivi al primo

Aver acquisito complessivamente negli anni già frequentati, entro il 10 agosto dell'anno solare in cui si presenta la domanda, il numero minimo di crediti indicato nella "tabella di merito" di cui agli [artt. 41](#) e del presente Regolamento.

Studenti del primo anno

Per gli studenti del primo anno delle lauree magistrali biennali è richiesto che il numero dei crediti riconosciuto, ai fini dell'iscrizione, non deve essere inferiore a 150.

Inoltre, per gli studenti del primo anno il merito viene verificato ex-post, secondo quanto riportato agli artt. [26](#) e [27](#).

C. REQUISITI ECONOMICI

L'ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio Universitario) e l'ISPEU (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il diritto allo studio Universitario), non devono superare, entrambi, i limiti stabiliti annualmente nei bandi. Per le modalità di calcolo, vedere [Appendice Sez. A](#).

D. ULTERIORI REQUISITI

Non avere, alla data di scadenza del bando, pendenze economiche nei confronti del Centro Residenziale.

Non essere incorsi in una sanzione disciplinare che abbia comportato la revoca dall'assegnazione dei servizi residenziali ovvero la sospensione dalla fruizione del servizio mensa superiore a tre mesi.

Capo 3 - Formazione delle graduatorie per l'assegnazione dei benefici

Art. 6) Graduatorie

Sono pubblicate, di norma, le seguenti graduatorie:

- studenti degli anni successivi al primo;

- studenti del primo anno della laurea triennale e magistrale a ciclo unico e Scienze della Formazione Primaria;
- studenti del primo anno della laurea magistrale biennale;
- studenti del primo anno dei corsi di dottorato di ricerca;
- studenti del primo anno dei corsi di specializzazione;
- studenti del primo anno del Conservatorio di musica;
- studenti degli anni successivi del Conservatorio di musica.

Art. 7) Graduatorie suppletive

Gli studenti dei primi anni, immatricolati a seguito dello scorrimento delle graduatorie definitive di ammissione, possono concorrere, a domanda, per l'assegnazione dei benefici e saranno inseriti in graduatorie suppletive.

A dette graduatorie si darà corso, ai fini dell'assegnazione dei benefici, solo qualora siano disponibili risorse dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui al precedente [art. 6](#).

Art. 8) Formazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse

Le graduatorie sono formulate con criteri diversi a seconda se si riferiscono agli studenti dei primi anni o agli studenti degli anni successivi.

Studenti dei primi anni

La graduatoria è formulata, unicamente, in ordine crescente di ISEEU. In caso di parità, in ordine decrescente rispetto al voto di diploma e, infine, in caso di ulteriore parità in ordine crescente rispetto all'età.

Il requisito di merito sarà valutato ex-post per come stabilito agli artt. [26](#) e [27](#).

Studenti degli anni successivi

Per le Facoltà presso le quali non sono attivati corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, viene formulata una sola graduatoria.

Per Facoltà presso le quali sono attivati corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, vengono formulate due graduatorie distinte, una per gli studenti delle lauree magistrali a ciclo unico ed una per i restanti studenti.

Tutte le graduatorie sono ordinate sulla base del numero decrescente di crediti figurativi. In caso di parità è considerato l'ISEEU in ordine crescente e infine, in caso di ulteriore parità, l'età in ordine crescente.

I crediti figurativi sono calcolati in base alla formula riportata [all'art. 47](#).

Art. 9) Criteri di ripartizione delle risorse e determinazione degli idonei beneficiari

Le risorse destinate per le borse di studio, detratta la somma occorrente per l'erogazione delle integrazioni (premi di laurea) di cui all'[art. 12](#), (il cui ammontare è stabilito, annualmente, con apposito provvedimento), sono così ripartite:

1. il 70% è destinato agli studenti iscritti agli anni successivi all'Università.

Dette risorse sono ulteriormente ripartite, tra le Facoltà, in proporzione al numero degli studenti iscritti in regolare corso, in ciascuna di essi, alla data del 30 giugno dell'anno solare in cui si presenta la domanda.

Nelle Facoltà ove sono attivati corsi di laurea Magistrale a ciclo unico, le risorse sono ulteriormente ripartite tra gli studenti degli stessi corsi a ciclo unico e quelli dei rimanenti corsi, sempre in proporzione al numero degli studenti iscritti in regolare corso alla data del 30 giugno dell'anno solare in cui si presenta la domanda.

Ai dottorati di ricerca e agli iscritti ai corsi di specializzazione, le borse di studio sono erogate solo qualora siano disponibili risorse finanziarie, dopo l'esaurimento delle graduatorie degli altri studenti. In tal caso saranno predisposte graduatorie sulla base dell'ISEEU.

2. il 29% è destinato agli studenti iscritti al primo anno.

Dette risorse sono ulteriormente così ripartite:

- a) il 70%, agli studenti del primo anno della laurea triennale, della laurea magistrale a ciclo unico e della laurea in Scienze della Formazione Primaria-
- b) lo 0,6% agli studenti del primo anno dei dottorati di ricerca;
- c) lo 0,4% agli studenti del primo anno dei corsi di specializzazione;
- d) 29% agli studenti del primo anno delle lauree magistrali biennali.

3. l'1%, agli studenti del Conservatorio di musica.

Gli idonei beneficiari della borsa di studio vengono determinati in funzione delle risorse finanziarie come sopra assegnate, facendo scorrere le graduatorie fino alla posizione per la quale vi è la copertura finanziaria.

Nel caso in cui si dovessero rendere disponibili risorse aggiuntive, si procederà allo scorrimento delle graduatorie per l'individuazione dei nuovi idonei beneficiari.

Capo 4 - Studenti idonei e benefici connessi

Art. 10) Idonei beneficiari

La borsa di studio sarà erogata agli studenti idonei beneficiari, parte in servizi e parte in denaro, secondo quanto previsto agli [artt. 48, 49 e 50](#), del presente Regolamento e in conformità all'art. 9 del DPCM 9 aprile 2001.

Il valore dei benefici (servizi e denaro) è aggiornato annualmente nel bando di concorso, ed è diverso a seconda se lo studente è considerato in sede, pendolare, fuori sede.

Art. 11) Idonei non beneficiari

Gli studenti idonei non beneficiari, possono accedere ai servizi abitativi e di ristorazione in forma agevolata, alle condizioni e secondo le modalità previste nella sez. II del Regolamento.

Capo 5 - Altri benefici

(Premi di laurea e contributi per la mobilità internazionale)

Art. 12) Integrazione della borsa dell'ultimo anno (Premio di laurea)

Beneficiari del premio

Il premio di laurea è destinato agli studenti che sono risultati beneficiari della borsa di studio nell'ultimo anno di regolare corso dei corsi di Livello 'A' e Livello 'B', a condizione che si laureino entro il 31 ottobre dello stesso anno accademico.

L'importo dell'integrazione è pari alla metà del valore della borsa già fruita nell'ultimo anno di regolare corso, al netto dell'eventuale riduzione di cui all'[art. 49](#).

L'integrazione sarà erogata fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria il cui ammontare è stabilito, annualmente, con apposito provvedimento.

A tal fine sarà formulata una graduatoria di merito sulla base del voto finale di laurea, in ordine decrescente, ed in caso di parità sull'età, in ordine crescente. Alla lode sarà attribuito un punto.

Art. 13) Contributo per la mobilità internazionale

Gli studenti beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta, per ciascun livello di studio, ad una integrazione della borsa per la partecipazione al programma LLP (Longlife Learning Program), a condizione che siano beneficiari della borsa nello stesso anno accademico per il quale partecipano a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

L'importo del contributo è pari a 600,00 euro per ogni mese di permanenza all'estero, sino ad un massimo

di dieci mesi. Dall'importo dell'integrazione è detratto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Agenzia Nazionale LLP (Longlife Learning Program) – Italia.

Nel caso di disponibilità finanziarie dopo il pagamento dell'integrazione agli studenti idonei beneficiari, il contributo è concesso anche agli studenti idonei non beneficiari, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato.

Nel caso di ulteriori disponibilità, il contributo è concesso anche ai laureati (a condizione che risultino laureati da non più di un anno) e agli studenti che siano risultati idonei nell'ultimo anno di studi per la partecipazione a similari programmi di mobilità.

Per l'assegnazione del contributo, gli studenti dovranno inoltrare apposita domanda al Centro Residenziale.

Capo 6 - Studenti diversamente abili

Art. 14) Studenti diversamente abili

Gli studenti portatori di handicap fisico di cui all'art.2 della Legge 30 marzo 1971, n.118, e successive modifiche, e di cui all'art.3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui infermità o handicap non sia inferiore al 66%, concorrono ai benefici secondo le modalità previste per la generalità degli studenti. Per detti studenti, inoltre, valgono le disposizioni del presente capo e sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) possono accedere al servizio alloggio anche se in sede o pendolari,
- b) possono ottenere l'alloggio anche se non possiedono il requisito di idoneità,
- c) hanno la priorità nell'assegnazione del posto letto,
- d) possono ottenere un posto letto per le esigenze di accompagnamento,
- e) godono di una borsa di studio di importo maggiorato,
- f) il requisito di merito prevede l'acquisizione di un numero di crediti ridotto,
- g) possono ottenere il premio di laurea se conseguono la laurea entro il primo anno di fuori corso,
- h) fruiscono dei benefici per un periodo più lungo,
- i) non sono soggetti alla verifica del merito ex-post prevista per gli studenti del primo anno.

Art. 15) Durata dei benefici

I benefici, indicati nell'art. 14, sono concessi per un numero di anni pari a:

- Cinque, per i corsi di laurea triennale;
- Sei, per il corso di Scienze della Formazione Primaria;
- Otto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
- Quattro, per i corsi di laurea specialistica o magistrale biennale.

Per gli studenti che frequentano il Conservatorio di musica, i corsi di dottorato, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso.

Art. 16) Premio di laurea

Per quanto riguarda il premio di laurea valgono le disposizioni previste per la generalità degli studenti riportate nell'[art. 12](#), salvo il fatto che gli studenti del presente capo, possono ottenere il premio anche se si laureano entro il primo anno fuori corso.

Art. 17) Requisiti per la borsa di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli studenti devono possedere tutti i seguenti requisiti:

A. REQUISITO DI CARRIERA UNIVERSITARIA

Studenti degli anni successivi al primo

Lo studente per poter partecipare deve avere un numero di anni di iscrizione, calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione, non superiore alla durata dei benefici di cui all'[art. 15](#).

Studenti del primo anno

Lo studente per poter partecipare non deve essere stato precedentemente immatricolato, in assoluto, ad un corso universitario, di livello pari a quello per il quale si chiedono i benefici.

B. REQUISITO DI MERITO

Studenti degli anni successivi al primo

Aver acquisito complessivamente negli anni già frequentati, entro il 10 agosto dell'anno solare di presentazione della domanda, il numero minimo di crediti indicato nella "tabella di merito" di cui all'[art. 45](#) del presente Regolamento.

Studenti del primo anno

Non è richiesto nessun requisito di merito.

C. REQUISITI ECONOMICI

Valgono le disposizioni previste per la generalità degli studenti ([art. 5](#)).

D. ULTERIORI REQUISITI

Non avere, alla data di scadenza del bando, carichi pendenti nei confronti del Centro Residenziale.

Non essere incorsi in una sanzione disciplinare che abbia comportato la revoca dall'assegnazione dei servizi residenziali ovvero la sospensione dalla fruizione del servizio mensa superiore a tre mesi.

Art. 18) Requisiti per il servizio alloggio per i non idonei alla borsa di studio

Gli studenti di cui al presente capo, possono accedere al servizio alloggio anche se non in possesso dei requisiti economici e di merito. E' richiesto, comunque l'acquisizione di un numero minimo di crediti che è indicato nella tabella di merito di cui all'[art.46](#) del presente Regolamento.

Art. 19) Priorità di assegnazione alloggio

Gli studenti di cui al presente capo sono inseriti in una graduatoria riservata e, in deroga a quanto disposto per la generalità degli studenti, hanno la possibilità di effettuare la scelta del posto letto, secondo il seguente ordine di priorità: idonei beneficiari, idonei non beneficiari, non idonei.

Art. 20) Contributo per il servizio alloggio e per il servizio mensa

Gli studenti di cui al presente Capo, che risultano idonei non beneficiari, sono esonerati dal pagamento del servizio alloggio e del servizio mensa.

Gli studenti di cui al presente Capo, che risultano non idonei alla borsa di studio, pagano i servizi alloggio e mensa secondo il contributo minimo previsto per gli studenti idonei non beneficiari.

Art. 21) Studenti che si avvalgono delle cure di un accompagnatore

Gli studenti di cui al presente capo, ai quali sia stata riconosciuta la necessità di un accompagnatore, qualora intendano avvalersene durante la loro permanenza nel Centro Residenziale, dovranno farne domanda, allegando la disposizione dell'autorità preposta, indicando le generalità dell'accompagnatore.

L'accompagnatore potrà fruire del servizio alloggio e mensa alle condizioni di seguito indicate.

L'accompagnatore se non è uno studente iscritto all'Università della Calabria può utilizzare il servizio mensa, pagando un contributo previsto per la terza fascia di utenti ([art. 52](#)).

Il contributo per il servizio alloggio è differenziato in relazione alla natura dell'accompagnatore e alla sua relazione con l'Università della Calabria:

- Se l'accompagnatore è uno studente non idoneo iscritto all'Università della Calabria, il contributo per il servizio alloggio sarà pari a quello previsto per gli studenti idonei non beneficiari di borsa.
- Se l'accompagnatore è un familiare o altra persona designata, il contributo per il servizio alloggio sarà pari al contributo minimo previsto per gli studenti idonei non beneficiari. Nel caso in cui lo studente diversamente abile risulti idoneo (beneficiario o non beneficiario di borsa), non è dovuto alcun contributo.

Capo 7 - Studenti stranieri

Art. 22) Accesso ai benefici degli studenti stranieri e documentazione richiesta

Gli studenti appartenenti all'Unione Europea concorrono per l'assegnazione delle borse di studio e dei servizi connessi con le stesse modalità degli studenti italiani.

Gli studenti non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed ai benefici per il diritto allo studio di cui al Presente Regolamento, ai sensi del DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 46, comma 5.

La determinazione degli Indicatori della condizione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è effettuata sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001.

La condizione economica deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà per rilascio.

Per gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri ai sensi del DM 21/03/2002, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui all'articolo 5 del DPCM del 9 aprile 2001.

Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici e apolidi, ai fini della valutazione della condizione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 5 del DPCM del 9 aprile 2001.

Ai fini della classificazione della sede, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Capo 8 - Attività di controllo e revoche dei benefici

Art. 23) Verifiche

Il Centro Residenziale procede alla verifica della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti relativamente al possesso dei requisiti economici e di merito.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dai bandi, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

Nell'espletamento di tali controlli il Centro Residenziale potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Art. 24) Controlli sostanziali

A norma dell'art. 10 del D.lgs n. 68 del 29.03.2012, gli elenchi degli studenti idonei (beneficiari e non beneficiari) vengono inviati all'Amministrazione Finanziaria e i componenti dei nuclei familiari degli studenti saranno inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della normativa vigente, ai massimi controlli.

Art. 25) Revoca dei benefici

A seguito delle verifiche e dei controlli di cui agli [artt. 23 e 24](#) precedenti ovvero alla verifica ex-post del merito di cui all'[art. 27](#) può determinarsi, a carico dello studente, la revoca dei benefici concessi.

In caso di revoca a seguito delle verifiche e dai controlli di cui agli artt. 23 e 24, lo studente dovrà:

- restituire la parte in denaro della borsa di studio, se erogata;
- rendere immediatamente libero l'alloggio eventualmente assegnato;
- pagare l'alloggio alla tariffa annualmente prevista per gli studenti non idonei calcolata secondo il proprio ISEEU;
- pagare i pasti mensa eventualmente fruiti alla tariffa dovuta secondo il proprio ISEEU ([art. 52](#)).
- pagare le tasse d'iscrizione all'università.

In caso di revoca a seguito della verifica ex-post del merito ai sensi del successivo art. 27, lo studente dovrà:

- restituire la parte in denaro della borsa di studio, se erogata;
- pagare l'alloggio eventualmente fruito alla tariffa, definita sulla base del proprio ISEEU, dovuta dagli studenti idonei non beneficiari, riportata annualmente nel bando di concorso.
- pagare i pasti mensa eventualmente fruiti alla tariffa dovuta secondo il proprio ISEEU ([art. 52](#)).

Capo 9 - Verifiche ex-post del merito degli studenti del primo anno

(dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale biennale e a ciclo unico e di Scienze della Formazione Primaria)

Art. 26) Verifica intermedia per avere diritto al pagamento della seconda rata della borsa.

La seconda rata della borsa di studio verrà pagata se lo studente conseguirà almeno 20 crediti, entro il 10 agosto dell'anno solare successivo a quello di immatricolazione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli studenti diversamente abili e agli studenti che nel periodo che va dalla data di iscrizione all'Università al 31 luglio dell'anno successivo, subiscano la perdita di un genitore.

Art. 27) Verifica finale per il mantenimento della prima rata della borsa e dei benefici connessi

Lo studente cui è stata assegnata la borsa di studio e pagata la prima rata, per il mantenimento dei benefici concessi deve conseguire almeno 20 crediti entro il 30 novembre dell'anno solare successivo a quello dell'immatricolazione.

Dopo il 30 novembre il Centro Residenziale procederà alla verifica del conseguimento dei crediti richiesti.

Allo studente che non avrà conseguito i 20 crediti richiesti, sarà revocata la borsa di studio e dovrà restituire la parte in denaro, se erogata, e pagare i servizi eventualmente fruiti alle tariffe indicate all'art. 25.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli studenti diversamente abili e agli studenti che nel periodo che va dalla data di iscrizione all'Università al 31 luglio dell'anno successivo, subiscano la perdita di un genitore.

Capo 10 - Trattamento di situazioni particolari

Art. 28) Situazioni particolari a cui è concessa la possibilità di partecipare

Si presentano, come casi particolari, le seguenti situazioni che, ai fini del concorso per l'assegnazione delle borse di studio e dei servizi, sono disciplinati come segue:

A. Studenti che chiedono il trasferimento da altre sedi universitarie.

Possono partecipare al concorso per gli anni successivi, gli studenti che, entro la data di scadenza del bando, abbiano chiesto il trasferimento da altre sedi universitarie all'Università della Calabria.

La domanda deve essere inoltrata utilizzando unicamente la procedura informatica accessibile dal sito del Centro Residenziale <http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale/>.

Detti studenti devono regolarizzare, entro il 30 novembre del medesimo anno solare, la posizione dei propri crediti riconosciuti.

B. Studenti che chiedono l'abbreviazione di corso.

Possono partecipare al concorso per gli anni successivi, coloro che, già in possesso di laurea triennale, chiedono l'iscrizione ad un corso di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, a condizione che:

- abbiano conseguito la laurea triennale in tre anni;
- risultino iscritti al nuovo corso di laurea al quarto anno di carriera (mantenendo, quindi, la continuità negli studi).

Tali studenti devono regolarizzare, entro il 30 novembre del medesimo anno solare, la posizione dei propri crediti riconosciuti.

C. Studenti che chiedono il passaggio ad altro corso.

Possono partecipare al concorso per gli anni successivi, gli studenti che chiedono il passaggio ad altro corso di laurea.

Tali studenti devono regolarizzare, entro il 30 novembre del medesimo anno solare, la posizione dei propri crediti riconosciuti.

D. Studenti che frequentano corsi in mobilità internazionale.

Possono partecipare al concorso per gli anni successivi, gli studenti che hanno acquisito crediti frequentando corsi in mobilità internazionale.

Detti studenti possono dichiarare anche i crediti sostenuti, entro il 10 agosto dell'anno solare in cui si presenta la domanda, durante il periodo di svolgimento del programma di mobilità e dovranno regolarizzare, entro il 30 novembre, i crediti sostenuti e riconosciuti durante la Mobilità Internazionale.

Gli studenti di cui alle lettere A), B), C) e D) del presente articolo sono collocati nelle rispettive graduatorie con riserva e successivamente ricollocati sulla base del numero di crediti riconosciuti. Nel caso si vedano riconosciuti un numero di crediti insufficienti, saranno esclusi dalle graduatorie e, se avranno fruito del servizio alloggio, dovranno pagarlo alla tariffa prevista per gli studenti non idonei calcolata in base al proprio ISEEU e dovranno pagare i pasti mensa eventualmente fruiti, alla tariffa dovuta sulla base del proprio ISEEU ([art. 52](#)).

Art. 29) Trattamento di altri casi particolari

E. Studenti che chiedono la sospensione didattica della carriera.

Gli studenti risultati idonei (beneficiari e non beneficiari), ai quali verrà autorizzata la sospensione didattica, saranno esclusi dalle graduatorie e, se avranno fruito del servizio alloggio, dovranno pagarlo alla tariffa prevista per gli studenti non idonei e dovranno pagare i pasti mensa eventualmente fruiti, alla tariffa dovuta sulla base del proprio ISEEU ([art. 52](#)).

L'anno di sospensione didattica non sarà considerato nel computo degli anni di carriera universitaria ai fini della partecipazione al concorso negli anni successivi.

F. Studenti che conseguono la laurea in regolare corso.

Gli studenti che al momento di presentazione delle domande risultano iscritti all'ultimo anno regolare dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale e del corso di Scienze della Formazione Primaria, possono richiedere la borsa di studio per il loro primo anno da fuori corso (così come prevede la normativa vigente).

Detti studenti saranno condizionatamente inseriti in graduatoria.

Ciò significa che, qualora tali studenti conseguano la laurea in regolare corso (senza cioè iscriversi al primo anno fuori corso) saranno depenati dalle graduatorie e sono esonerati dal pagamento dei servizi (alloggio e mensa) eventualmente fruiti dal mese di settembre e fino al 28 febbraio ovvero fino alla data di laurea se precedente a tale data.

SEZIONE 2 - ASSEGNAZIONE SERVIZI

Capo 1 - Destinatari e ripartizione dei posti letto

Art. 30) Destinatari degli alloggi

I destinatari degli alloggi sono gli studenti idonei (beneficiari e non beneficiari) residenti in un comune classificato “fuori sede”.

Art. 31) Ripartizione dei posti letto

Il numero dei posti letto disponibili annualmente per gli studenti idonei sono così ripartiti:
il 70% è destinato agli studenti iscritti agli anni successivi.
il 29% è destinato agli studenti iscritti al primo anno.
l'1% agli studenti del Conservatorio di musica di Cosenza

La quota del 29% destinata agli studenti del primo anno è, ulteriormente, così ripartita:

- a) il 70% agli studenti delle lauree triennale e magistrale a ciclo unico e di Scienze della Formazione Primaria;
- b) il 30% agli studenti delle lauree magistrali biennali.

Capo 2 - Graduatorie alloggi

Art. 32) Graduatorie alloggi

Per le assegnazioni degli alloggi vengono pubblicate, di norma, le seguenti graduatorie, formulate in ordine crescente di ISEEU, con priorità agli studenti idonei beneficiari:

- a) **studenti del primo anno della laurea triennale e magistrale a ciclo unico e Scienze della Formazione Primaria**
 - Graduatoria idonei beneficiari
 - Graduatoria idonei non beneficiari
- b) **studenti del primo anno della laurea magistrale biennale**
 - Graduatoria idonei beneficiari
 - Graduatoria idonei non beneficiari
- c) **studenti del primo anno dei corsi di dottorati**
 - Graduatoria idonei beneficiari
 - Graduatoria idonei non beneficiari
- d) **studenti del primo anno dei corsi di specializzazione**
 - Graduatoria idonei beneficiari
 - Graduatoria idonei non beneficiari
- e) **studenti del primo anno del Conservatorio di musica**
 - Graduatoria idonei beneficiari
 - Graduatoria idonei non beneficiari
- f) **studenti degli anni successivi al primo**
 - Graduatoria idonei beneficiari
 - Graduatoria idonei non beneficiari

Capo 3 - Assegnazione alloggi

Art. 33) Assegnazione degli alloggi

Gli studenti aventi i requisiti per ottenere l' idoneità possono chiedere di usufruire del servizio alloggio nelle more dell'espletamento del concorso di assegnazione delle borse di studio e dei servizi loro destinati. I requisiti e le modalità per fruire della preassegnazione dei servizi sono precisati annualmente nei bandi di concorso.

In concomitanza con la pubblicazione delle graduatorie definitive, viene reso noto sul sito <http://www.unical.it/portale/strutture/centri/residenziale> l'elenco degli studenti idonei beneficiari che hanno richiesto la presa in consegna un posto letto presso le residenze universitarie, collocati in posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio, in base alla disponibilità dei posti, con l'indicazione del posto letto assegnato d'ufficio, sulla base delle preferenze indicate in sede di domanda di borsa di studio.

Agli studenti fuori sede idonei beneficiari, che hanno fruito dell'alloggio nelle residenze universitarie fino al 31 luglio dell'anno accademico precedente a quello per il quale si concorre, sarà data la possibilità di confermare il posto letto.

I posti letto di ciascun quartiere sono numerati in modo progressivo e l'assegnazione d'ufficio viene effettuata, in funzione della disponibilità, con la seguente sequenza:

a) anni successivi al primo

1. conferma dei posti letto agli studenti idonei beneficiari di cui al comma precedente che hanno esercitato tale opzione in sede di domanda;
2. assegnazione dei posti letto agli studenti diversamente abili;
3. assegnazione agli altri idonei beneficiari fuori sede, secondo l'ordine di posizione in graduatoria, in base all'ordine di priorità delle preferenze di quartiere espresse, di tipologia di camera scelta (singola o doppia), e seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei posti letto.
4. assegnazione agli studenti idonei non beneficiari fuori sede, secondo l'ordine di posizione in graduatoria, in base all'eventuale richiesta di conferma del posto letto (se disponibile dopo le procedure 1, 2, 3 e le assegnazioni agli altri idonei non beneficiari che precedono in graduatoria) e quindi in base all'ordine di priorità delle preferenze di quartiere espresse, di tipologia di camera scelta (singola o doppia), e seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei posti letto.

b) primo anno

1. assegnazione dei posti letto agli studenti diversamente abili;
2. **preassegnazione** dei posti letto agli studenti aventi i requisiti per risultare idonei alla borsa di studio, in base all'ordine di priorità delle preferenze di quartiere espresse, di tipologia di camera scelta, e seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei posti letto;
3. assegnazione agli altri idonei beneficiari fuori sede, secondo l'ordine di posizione in graduatoria, in base all'ordine di priorità delle preferenze di quartiere espresse, di tipologia di camera scelta (singola o doppia), e seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei posti letto.
4. I posti letto eventualmente ancora disponibili, una volta esaurite le graduatorie relative agli idonei beneficiari fuori sede, saranno assegnati d'ufficio, in ordine di graduatoria, agli studenti idonei non beneficiari.

Gli studenti idonei non beneficiari che prenderanno in consegna il posto letto, saranno tenuti al pagamento di un contributo stabilito annualmente nei relativi bandi di concorso.

Art. 34) Presa in consegna del posto letto

Lo studente (o un suo delegato ai soli fini del sopralluogo), il giorno indicato nel calendario di convocazione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Centro Residenziale, o al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di convocazione, si deve recare dal custode della residenza assegnata, per la presa in consegna del posto letto, munito di:

- un certificato medico, con data antecedente massima di n. 3 mesi, rilasciato dal medico curante (medico di medicina generale) o dal medico di un'Azienda Sanitaria attestante che lo studente non è portatore di malattie contagiose o che pregiudichino la convivenza;
- una fotocopia del documento di identità.

Gli studenti che effettuano il sopralluogo tramite delegato, dovranno presentarsi presso gli uffici per perfezionare la presa in consegna entro 14 giorni dalla data di convocazione.

Nel caso lo studente non prenda in consegna l'alloggio nei termini indicati decade dal diritto e, per gli idonei beneficiari, non sarà possibile la conversione in denaro del servizio non fruito.

I posti letto eventualmente resisi disponibili saranno utilizzati per lo scorrimento delle relative graduatorie.

Art. 35) Norme di riferimento

La presa in consegna del posto letto implica l'osservanza delle disposizioni contenute nelle seguenti norme:

- il presente Regolamento;
- il bando di concorso;
- il contratto di assegnazione del posto letto;
- il Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale.

Capo 4 - Servizio mensa

Art. 36) Tipologia del servizio mensa e requisiti richiesti alla generalità degli studenti

Possono accedere al servizio di ristorazione tutti gli studenti iscritti all'Università della Calabria.

La fruizione del servizio mensa è subordinata alla non esistenza di carichi pendenti nei confronti del Centro Residenziale.

Gli studenti classificati in sede o pendolari possono fruire del servizio mensa, limitatamente al solo pranzo, dal lunedì al sabato compresi, con esclusione dei giorni festivi.

Gli studenti classificati fuori sede possono fruire del servizio mensa, tutti i giorni, per il pranzo e per la cena.

Art. 37) Servizio mensa agli studenti idonei

Gli studenti che risultano idonei beneficiari hanno diritto al servizio mensa secondo le modalità di fruizione della borsa di studio di cui all'[art. 48](#).

Gli studenti idonei non beneficiari sono trattati diversamente a seconda se risultano iscritti ad anni successivi al primo oppure iscritti al primo anno.

Coloro che si iscrivono ad un anno successivo al primo non pagano alcun ticket per il servizio mensa per un anno¹.

Coloro che si iscrivono al primo anno pagano la tariffa corrispondente alla prima fascia di ISEEU di cui all'[art. 52](#).

¹ Rif. DPCM(art.11comma 4): Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per un anno, ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui si applica l'importo più basso delle tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome.

Art. 38) Servizio mensa agli studenti non idonei

Gli studenti che non sono idonei alla borsa di studio pagano un contributo per ciascun pasto (ticket) alla tariffa corrispondente alla fascia del proprio ISEEU ([art. 52](#)).

Art. 39) Modalità di accesso al servizio mensa

L'accesso al servizio di ristorazione avviene tramite tesserino magnetico personalizzato con foto, rilasciato dall'Ufficio mensa.

Gli studenti devono chiedere l'abilitazione del servizio tramite una procedura on-line collegandosi sul sito del Centro Residenziale.

Gli studenti degli anni successivi che non sono in possesso del tesserino magnetico dovranno, inoltre, stampare la ricevuta della domanda on-line e consegnarla all'Ufficio mensa allegando una foto a colori formato tessera.

Capo 5 - Periodo di fruizione dei servizi

Art. 40) Periodo di fruizione dei servizi

L'erogazione dei servizi del Centro Residenziale è sospesa dal 1° agosto al 14 settembre e durante le vacanze stabilite dal Calendario Accademico.

La fruizione del servizio alloggio e del servizio mensa decorre, convenzionalmente, dal mese di settembre ed ha termine:

- a) il 28 febbraio dell'anno successivo, per gli studenti che hanno diritto a fruirne per l'ultimo semestre;
- b) il 31 ottobre dell'anno successivo, per gli studenti iscritti all'ultimo anno del dottorato;
- c) il 31 luglio dell'anno successivo, per i rimanenti studenti.

Agli studenti stranieri alloggiati è concessa la possibilità di fruire del servizio abitativo e del servizio mensa durante i periodi di chiusura dei servizi per la generalità degli studenti (Natale, Pasqua, agosto).

Gli studenti che conseguono la laurea in corso d'anno cessano, dal giorno successivo alla data di laurea, dalla fruizione dei servizi e sono quindi tenuti a restituire immediatamente l'alloggio se fruito.

In caso di mancato adempimento saranno tenuti a pagare i pasti consumati al costo integrale. Per il servizio alloggio saranno tenuti al pagamento secondo la tariffa prevista per gli studenti non idonei calcolata sulla base del proprio ISEEU.

SEZIONE 3 - TABELLE, ELENCHI E RIEPILOGHI

Capo 1- Requisiti di merito

Art. 41) Tabelle di merito studenti anni successivi al primo

Gli studenti degli anni successivi al primo, con riferimento al corso di studio frequentato, per partecipare al concorso per l'assegnazione dei benefici connessi al diritto allo studio, devono aver acquisito complessivamente, alla data del 10 agosto dell'anno solare in cui si presenta la domanda, almeno il numero di crediti indicati nella tabella sotto riportata. Possono, inoltre, partecipare gli studenti che, per gli anni già frequentati, abbiano acquisito TUTTI i crediti previsti dal corso di studio, ad esclusione di quelli relativi al lavoro di tesi, anche se questi siano inferiori ai requisiti di merito indicati nella tabella.

Gli studenti che si iscrivono al primo anno fuori corso, hanno diritto ad un solo semestre di borsa (Ultimo Semestre).

REQUISITI DI MERITO PER LA BORSA DI STUDIO (per la generalità degli studenti)					
CORSO DI STUDIO	ANNO DI ISCRIZIONE*				
	II°	III°	IV°	V°	VI°
	CREDITI RICHIESTI AL 10 AGOSTO DELL'ANNO SOLARE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA				
LAUREA TRIENNALE	30 ⁽¹⁾	90	145 (US)		
LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE A CICLO UNICO	30 ⁽¹⁾	80	135	190	245 (US)
LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE BIENNALE	30 ⁽¹⁾	90 (US)			
LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	30 ⁽¹⁾	90	145	200 (US)	
CORSO DI DOTTORATO	(2)	(2)			

* Per ANNO DI ISCRIZIONE s'intende l'anno al quale lo studente si iscriverà nell'anno accademico per il quale si chiedono i benefici, da calcolare a partire dall'anno di immatricolazione; US=Anno per il quale si ha diritto all'Ultimo Semestre di Borsa.
⁽¹⁾ oltre gli eventuali debiti formativi. ⁽²⁾ lo studente deve possedere il requisito necessario per l'ammissione.

Possono, inoltre, partecipare gli studenti che abbiano superato TUTTI i crediti previsti per gli anni già frequentati o che manchi loro la sola tesi di laurea pur se non hanno raggiunto tali limiti.

Art. 42) Determinazione corretta dei crediti

Ai fini della individuazione corretta dei crediti da indicare nella domanda di partecipazione, si precisa che:

- i crediti devono appartenere al proprio piano di studi; non sono, quindi, validi quelli aggiuntivi.
- i crediti devono essere stati conseguiti entro il 10 agosto dell'anno solare di presentazione della domanda e risultare regolarmente registrati entro tale data. Solo per gli studenti che si trasferiscono da altre università o che richiedono passaggi di corso o che hanno frequentato corsi in programmi di mobilità internazionale, saranno ritenuti validi i crediti conseguiti entro il 10 agosto anche se convalidati in date successive;
- non sono utili i crediti convalidati provenienti da carriere universitarie, corsi singoli, studi e attività pregresse all'attuale carriera, ad eccezione di quelli di una laurea triennale, conseguita in regolare corso, che vengono convalidati per l'iscrizione al quarto anno di una laurea specialistica a ciclo unico in continuità di carriera universitaria.
- l'anno in cui è stata autorizzata la sospensione didattica non viene considerato nel computo degli anni di carriera universitaria.

Art. 43) Ulteriori chiarimenti sulla tabella di merito

Lo studente che è stato iscritto con debito formativo, per concorrere, oltre al numero minimo di crediti richiesti, deve aver superato, entro il 10 agosto, anche quelli relativi allo stesso debito formativo. Per i corsi di laurea, quali Scienze della Formazione Primaria, dove gli insegnamenti sono strutturati per Aree, i crediti sono validi solo se gli esami superati si riferiscono ad Aree complete e chiuse. Il requisito di merito richiesto a coloro che si iscrivono ad un corso di dottorato è l'ammissione all'anno successivo.

Art. 44) Utilizzo del BONUS

Per raggiungere il numero minimo di CREDITI di cui all'[art. 41](#), lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato in funzione dell'anno accademico di primo utilizzo, secondo le seguenti modalità:

- 5 crediti per l'intera carriera, compresa l'eventuale specialistica biennale, se utilizzato, per la prima volta, per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

- 12 crediti per l'intera carriera, compresa l'eventuale specialistica biennale, se utilizzato per la prima volta, per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti per l'intera carriera, compresa l'eventuale specialistica biennale, se utilizzato per la prima volta, per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Per la collocazione in graduatoria, i crediti del bonus non sono cumulabili con quelli effettivamente superati.

La quota residua del "bonus" maturato, non utilizzata nell'anno accademico di primo utilizzo, può essere utilizzata in quelli successivi.

Per il conseguimento dei requisiti di merito relativamente al corso di laurea specialistica o magistrale biennale, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito durante il corso di laurea triennale.

Art. 45) Tabelle di merito studenti art. 14

Gli studenti diversamente abili, iscritti agli anni successivi, per partecipare al concorso per l'assegnazione della borsa di studio, devono aver acquisito complessivamente negli anni già frequentati, alla data del 10 agosto dell'anno solare in cui si presenta la domanda, almeno il numero di crediti indicati nella tabella sotto riportata.

Anche detti studenti possono utilizzare il BONUS secondo le modalità indicate all'[art. 44](#).

REQUISITI DI MERITO PER LA BORSA DI STUDIO (per gli studenti diversamente abili)							
CORSO DI STUDIO	ANNO DI ISCRIZIONE*						
	II°	III°	IV°	V°	VI°	VII°	VIII°
CREDITI RICHIESTI AL 10 AGOSTO DELL'ANNO SOLARE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA							
LAUREA TRIENNALE	19 ⁽¹⁾	50	85 (1FC)	120 (2FC)			
LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE A CICLO UNICO	19 ⁽¹⁾	50	85	120	155 (1FC)	190 (2FC)	225 (3FC)
LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE BIENNALE	24 ⁽¹⁾	56 (1FC)	92 (2FC)				
LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	19 ⁽¹⁾	50	85	120 (1FC)	155 (2FC)		
CORSO DI DOTTORATO	(2)	(2)					

* Per ANNO DI ISCRIZIONE s'intende l'anno al quale lo studente si iscriverà nell'anno accademico per il quale si chiedono i benefici, da calcolare a partire dall'anno di immatricolazione. ⁽¹⁾ oltre gli eventuali debiti formativi. ⁽²⁾ lo studente deve possedere il requisito necessario per l'ammissione.

Art. 46) Tabella di merito per l'accesso agli alloggi, studenti art.14

Gli studenti diversamente abili, iscritti agli anni successivi, risultati non idonei al concorso per la borsa di studio, per accedere al servizio alloggio, devono aver acquisito complessivamente negli anni già frequentati, alla data del 10 agosto dell'anno solare in cui si presenta la domanda, almeno il numero di crediti indicati nella tabella sotto riportata.

REQUISITI DI MERITO PER L'ALLOGGIO (per gli studenti diversamente abili)							
CORSO DI STUDIO	ANNO DI ISCRIZIONE*						
	II°	III°	IV°	V°	VI°	VII°	VIII°
CREDITI RICHIESTI AL 10 AGOSTO DELL'ANNO SOLARE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA							
LAUREA TRIENNALE	12 ⁽¹⁾	40	75 (1FC)	105 (2FC)			
LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE A CICLO UNICO	12 ⁽¹⁾	40	75	105	140 (1FC)	175 (2FC)	205 (3FC)
LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE BIENNALE	12	42 (1FC)	77 (2FC)				
LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	12 ⁽¹⁾	40	75	105 (1FC)	140 (2FC)		

CORSO DI DOTTORATO	(2)						
* Per ANNO DI ISCRIZIONE s'intende l'anno al quale lo studente si iscriverà nell'anno accademico per il quale si chiedono i benefici, da calcolare a partire dall'anno di immatricolazione. ⁽¹⁾ oltre gli eventuali debiti formativi. ⁽²⁾ lo studente deve possedere il requisito necessario per l'ammissione.							

Art. 47) Determinazione dei crediti figurativi

Al fine di rendere confrontabile il merito degli studenti inseriti nella medesima graduatoria ed assicurare un'equilibrata distribuzione delle borse, il numero di crediti effettivamente superati è, figurativamente, rideterminato secondo la seguente formula:

$$\text{Crediti Figurativi} = 180 - (\text{NAF} - \text{NCS}) + \text{NCE}$$

Dove:

NAF sono i crediti previsti per gli anni già frequentati (convenzionalmente 60 crediti per ogni anno e per tutti i corsi).

NCS sono i crediti effettivamente superati.

NCE sono i crediti superati in eccedenza rispetto al minimo richiesto per l'anno di corso.

Agli studenti frequentanti corsi per i quali la programmazione didattica preveda un numero di crediti annui inferiore a 60, che abbiano superato TUTTI i crediti previsti per gli anni già frequentati, verrà attribuito il punteggio massimo.

Agli studenti che abbiano superato TUTTI i crediti previsti per gli anni già frequentati e a quelli ai quali manca la sola tesi di laurea, sarà assegnato il massimo dei crediti figurativi.

Capo 2 - Quantificazione dei benefici

Art. 48) Modalità di erogazione della borsa di studio

In riferimento a quanto previsto dall'art. 10, la seguente tabella indica le modalità di erogazione delle borse di studio.

La quantificazione della componente in denaro viene stabilita annualmente nel relativo bando di concorso.

Studenti che frequentano presso il Campus di Arcavacata

	BORSA DI STUDIO		
	Componente in denaro	Componente in servizi	
		servizio alloggio	servizio mensa
Fuori Sede	SI	SI	due pasti (pranzo e cena)
Pendolari	SI	NO	un pasto (pranzo)
In Sede	SI	NO	un pasto (pranzo)

Agli studenti idonei beneficiari "fuori sede" che non prendono alloggio nelle residenze universitarie, per indisponibilità di posti sarà erogata una integrazione della quota in denaro il cui importo viene indicato, annualmente, nel bando di concorso.

In nessun altro caso sarà possibile la conversione in denaro dei servizi eventualmente non fruiti.

Gli studenti fuori sede, quindi, che, nella domanda di partecipazione, dichiareranno di non voler prendere in consegna un posto letto presso le residenze universitarie, sebbene ne abbiano diritto, non riceveranno il corrispondente valore in denaro.

In particolare lo studente idoneo beneficiario, anche a seguito di scorrimenti, che dovesse decidere di non fruire dei servizi, non potrà ottenerne la conversione in denaro.

Art. 49) Riduzione dell'importo della borsa di studio

A sensi del comma 6, art. 9 del DPCM 9 aprile 2001, la parte in denaro della borsa di studio verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui ISEEU sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite per la partecipazione al concorso che annualmente viene indicato nel bando.

Agli studenti che abbiano l'ISEEU superiore ai 2/3 del predetto limite, e sino al raggiungimento dello stesso, la parte in denaro verrà ridotta, con una funzione lineare, fino ad un massimo del 50%, assicurando, comunque, che la quota parte in denaro non sia inferiore a:

- €. 900,00 per gli studenti fuori sede che fruiscono dell'alloggio;
- €. 1.100,00 per gli studenti pendolari.

Lo studente che beneficia di una borsa di importo ridotto e la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

Art. 50) Modalità di pagamento della parte in denaro della borsa di studio

Le borse di studio saranno pagate in due rate, in modo da consentire agli uffici del Centro Residenziale di effettuare le opportune verifiche sui redditi e sul merito dichiarati.

Gli studenti del primo anno fuori corso riceveranno la borsa, pari ad un semestre, in un'unica soluzione.

La modalità di pagamento delle borse di studio è la seguente:

- tramite accredito sul C/C bancario intestato al beneficiario della borsa, il cui iban è inserito nella domanda di partecipazione al concorso.

In via del tutto eccezionale, per esigenze motivate e per importi non superiori a mille euro, si potrà procedere al pagamento delle borse di studio tramite l'invio, al domicilio dello studente, di assegno circolare non trasferibile.

Il Centro Residenziale promuove l'attivazione e l'utilizzo della carta prepagata Spider, strumento in co-branding Unical/Monte dei Paschi di Siena, che ha costo zero per gli studenti dell'Università della Calabria.

Il periodo di massima entro il quale saranno effettuati i pagamenti, con riferimento all'anno solare di presentazione della domanda, è riportato nella tabella che segue:

PERIODO DI MASSIMA DEI PAGAMENTI			
	Prima rata	Seconda rata	Rata unica
Borsa di studio anni successivi	Dicembre stesso anno	Giugno anno successivo	-
Borsa di studio primo anno triennale	Dicembre stesso anno	Settembre anno successivo	-
Borsa di studio primo anno magistrale	Dicembre stesso anno	Settembre anno successivo	-
Borsa di studio primo anno fuori corso	-	-	Giugno anno successivo
Borsa di studio primo anno di Scienze della Formazione Primaria	Dicembre stesso anno	Settembre anno successivo	-
Premio di Laurea	-	-	Febbraio anno successivo
Contributo mobilità internazionale	Entro 30 giorni dalla pubblicazione	Luglio o al rientro dal programma	dal di

	della graduatoria definitiva	mobilità successivo	se	
--	------------------------------	---------------------	----	--

Capo 3 - Contribuzione per i servizi

Art. 51) Contribuzione per il servizio alloggio dagli studenti idonei non beneficiari

Gli studenti idonei non beneficiari della borsa di studio che fruiscono del servizio alloggio pagano un contributo mensile, differenziato secondo l'ISEEU e la tipologia di camera assegnata, calcolato secondo le seguenti formule:

per valori dell'ISEEU compresi tra 0 e L_1 :

$$\text{Tariffa} = \left\{ \left[\frac{\text{ISEEU}}{L_1} \times (\text{Max} - \text{Min}) + \text{Min} \right] * PC \right\}$$

per valori dell'ISEEU compresi tra L_1 e L_2 :

$$\text{Tariffa} = \left\{ \left[\left(\frac{\text{ISEEU} - L_1}{L_2 - L_1} \right) \times (1 - PC) + PC \right] \times Med \right\}$$

I valori dei parametri per la definizione del contributo dovuto, sono stabiliti, annualmente, dai bandi.

Per le modalità di pagamento il Centro Residenziale darà informativa sul proprio sito istituzionale e sulla casella di posta elettronica istituzionale dello studente, il cui indirizzo è formato da codicefiscale@studenti.unical.it.

Nel caso in cui lo studente rinunci per qualsiasi motivo al servizio alloggio entro il mese di marzo, facendone espressa richiesta presso l'Ufficio Alloggi del Centro Residenziale, pagherà i mesi di effettiva erogazione del servizio fino alla data di rinuncia.

Per rinuncia fatta dopo il mese di marzo, per motivi diversi dai seguenti: laurea, rinuncia agli studi, partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, lo studente è tenuto al pagamento del contributo dovuto fino al 31 luglio.

Art. 52) Tariffe per il servizio mensa

FASCIA	ISEEU	TARIFFA
Prima	da € 0,00 a € 6.000,00	24,74% del costo pasto (I.V.A. compresa)
Seconda	da € 6.000,01 a € 10.000,00	37,01% del costo pasto (I.V.A. compresa)
Terza	da € 10.000,01 a € 15.097,00	49,27% del costo pasto (I.V.A. compresa)

Quarta	da € 15.097,01 in poi	61,75% del costo pasto (I.V.A. compresa)
---------------	-----------------------	--

Il costo del pasto è quello dovuto contrattualmente dal Centro Residenziale alla Ditta che gestisce il servizio.

Le agevolazioni si applicano alla generalità degli studenti iscritti per un numero complessivo di anni, tra quelli in corso e quelli fuori corso, pari al doppio degli anni di durata legale del corso di studi. Oltre tale limite, gli studenti potranno fruire del servizio mensa a costo pieno, cioè pari a quello sostenuto dal Centro Residenziale per l'erogazione del pasto.

In caso di morte di un genitore o perdita del reddito, che si verifichi dopo la data di scadenza del bando e fino al 31 luglio, ai soli fini del pagamento del contributo dovuto per la fruizione del servizio mensa, sarà applicata la tariffa minima.

APPENDICE

SEZIONE A - DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche dello studente sono determinate sulla base delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, individuate con i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto, altresì, delle modalità integrative introdotte dal DPCM del 9 aprile 2001, relativamente all'individuazione del nucleo familiare, alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il diritto allo studio Universitario (ISEEU) e alla determinazione dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il diritto allo studio Universitario (ISPEU).

A. NUCLEO FAMILIARE DELLO STUDENTE

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 bis, con le integrazioni previste dall'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001.

Lo studente che non è considerato indipendente o che non è a carico IRPEF di alcuno dei genitori e appartiene ad un nucleo familiare diverso da quello dei genitori stessi, pur avendo almeno un genitore vivente, ai fini del presente bando, deve integrare il nucleo familiare cui appartiene con quello dei genitori.

In caso di separazione legale o divorzio dei genitori, il nucleo familiare di riferimento dello studente richiedente i benefici è quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

Nel caso debbano essere integrati certificati ISEE di nuclei familiari diversi, ai sensi dei commi precedenti, bisogna effettuare i calcoli per rideterminare gli indicatori reddituali e patrimoniali e il valore della scala di equivalenza, tenendo conto di tutti i componenti presenti nei diversi nuclei familiari.

Studente indipendente

E' considerato indipendente lo studente che possiede entrambi i seguenti requisiti:

- 1) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- 2) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 8.000,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può comunque dichiarare un ISEE relativo unicamente alla sua condizione economica solamente se:

- orfano di entrambi i genitori;
- appartenente ad un ordine religioso;
- appartenente ad una comunità d'accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione;
- coniugato poi separato o divorziato.

Studente dei corsi di dottorato

Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, il nucleo familiare è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a suo carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef qualora lo studente non abbia i requisiti per essere considerato "Studente indipendente".

B. REDDITO E PATRIMONIO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

a) Il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, facenti parte del nucleo familiare, concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50 per cento.

b) All'ISE (Indicatore della Situazione Economica determinato ai sensi del Dlgs 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni) deve essere sommato l'Indicatore della situazione economica all'estero che è dato dalla somma dei redditi percepiti all'estero e dal venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero,

che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, definito con decreto del ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni. Tali patrimoni posseduti all'estero sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

1. i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;

2. i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, definito con decreto del ministero delle Finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni.

Di conseguenza, l'Indicatore della Situazione Economica da utilizzare per ottenere i benefici del Diritto allo Studio (**ISE-DS**) di cui al presente bando, è dato dall'**ISE** (ex Dlgs 109/1998), integrato per come sopra. In dettaglio esso è dato da:

- 1) Reddito prodotto in Italia relativo a Genitori/Studente/Altri componenti
- 2) Reddito prodotto all'Estero relativo a Genitori/Studente/Altri componenti
- 3) 20% del Patrimonio posseduto in Italia relativo a Genitori/Studente/Altri componenti
- 4) 20% del Patrimonio posseduto all'Estero relativo a Genitori/Studente/Altri componenti
- 5) 50% del Reddito prodotto in Italia relativo a Fratelli/Sorelle dello studente
- 6) 50% del Reddito prodotto all'Estero relativo a Fratelli/Sorelle dello studente
- 7) 50% del 20% del Patrimonio posseduto in Italia relativo a Fratelli/Sorelle
- 8) 50% del 20% del Patrimonio posseduto all'Estero relativo a Fratelli/Sorelle

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ISEEU)

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario (**ISEEU**), che rappresenta l'indicatore di riferimento per l'attribuzione dei benefici di cui al presente bando, si individua dividendo il valore dell'**ISE-DS** per il parametro, eventualmente maggiorato, della seguente **scala di equivalenza**, riferito al nucleo familiare:

SCALA DI EQUIVALENZA

Numero componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

A detto parametro si applicano le eventuali seguenti maggiorazioni:

- a) maggiorazione di **0,35** per ogni ulteriore componente.
- b) maggiorazione di **0,2** in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
- c) maggiorazione di **0,5** per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
- d) maggiorazione di **0,2** per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e/o di impresa. Ai fini dell'applicazione di questa maggiorazione si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi

1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Quindi:

$ISEEU = ISE-DS / \text{parametro della scala di equivalenza (cui sono sommati eventuali maggiorazioni)}$

Per l'ammissione al concorso è necessario possedere anche un requisito patrimoniale:

La somma di tutti i patrimoni (in Italia e all'Estero) individuati secondo le norme sopra dette, costituisce l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-DS) del nucleo familiare. Dividendo il valore dell'ISP-DS per il parametro della scala di equivalenza relativo al nucleo familiare (con le eventuali maggiorazioni) si ottiene l'ISPEU (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente per il Diritto allo Studio Universitario).

Quindi:

$L'ISPEU = ISP-DS / \text{parametro della scala di equivalenza (cui vanno sommate eventuali maggiorazioni)}$

SEZIONE B - CLASSIFICAZIONE DEGLI STUDENTI (FUORI SEDE, PENDOLARI, IN SEDE)

Studenti iscritti presso il Campus di Arcavacata.

- sono considerati **in sede** gli studenti che risiedono in uno dei seguenti Comuni: Cosenza e Rende;
- sono considerati **pendolari** gli studenti che risiedono in uno dei seguenti Comuni: Aprigliano - Bisignano - Carolei - Casole Bruzio - Castiglione Cosentino - Castrolibero - Cellara - Celico - Cerisano - Dipignano - Domanico - Figline Vegliaturo - Fuscaldo - Lappano - Luzzi - Mangone - Marano Marchesato - Marano Principato - Mendicino - Montalto Uffugo - Paola - Paterno Calabro - Pedace - Piane Crati - Pietrafitta - Rogliano - Rose - Rovito - S. Fili - S. Lucido - S. Pietro In Guarano - S. Stefano Di Rogliano - S. Vincenzo La Costa - Serra Pedace - Spezzano Della Sila - Spezzano Piccolo - Trenta – Zumpano;
- sono considerati **fuori sede** gli studenti residenti in un comune diverso da quelli sopra elencati.